Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA DI NELLA

Seduta del 25/11/2025

FATTO

I ricorrenti espongono, allegano e chiedono nel ricorso quanto segue.

- In qualità di coeredi il 27.09.2024 formulavano richiesta di liquidazione pro quota degli importi riferiti ai rapporti intestati al congiunto M.O., deceduto l'8/02/2022, e alla premorta coniuge, F.M., divenutone l'erede universale a seguito del decesso di quest'ultima avvenuto il 26/03/2021.
- Al fine di addivenire all'esatta ripartizione delle quote tra gli aventi diritto, i ricorrenti allegavano alla predetta richiesta due distinte dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ove risultano elencati gli eredi legittimi dei congiunti.
- In risposta alla summenzionata istanza l'intermediario, con pec del 30.09.2024, comunicava ai ricorrenti che "come da normativa vigente, il rimborso a saldo dei crediti rappresentati dai rapporti/titoli B*P* intestati/cointestati a persona deceduta viene eseguito con quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto, i quali devono intervenire simultaneamente in proprio e/o a

mezzo di procuratori".

- I ricorrenti reclamano pertanto il proprio diritto a ottenere la quota di propria spettanza in sede disgiunta, senza la chiamata in causa simultanea degli altri coeredi e indipendentemente dalle eventuali richieste formulate da questi ultimi.
- I ricorrente chiedono:
  - il riconoscimento del "proprio diritto a ottenere la quota di propria spettanza riferita ai rapporti sopra indicati secondo le quote di legittima indicate nelle unite dichiarazioni di atto di notorietà, in sede disgiunta, senza la chiamata in causa simultanea degli altri coeredi e indipendentemente dalle richieste formulate da questi ultimi";
  - la delega della pratica di liquidazione ad un ufficio sito nella provincia di Prato.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- La presente questione verte sulla richiesta di quietanza congiunta da parte di tutti gli eredi. A seguito della comunicazione del decesso di un soggetto intestatario/cointestatario di rapporti finanziari, l'intermediario è tenuto a porre il blocco operativo sui predetti rapporti, sin quando non viene evasa la pratica di successione da parte degli eredi, producendo tutta la documentazione fiscale all'uopo richiesta dalla legge (art. 48 d.lgs. n. 346/1990).
- In caso di morte dell'intestatario, la liquidazione spettante ai superstiti contitolari/eredi è condizionata dagli adempimenti previsti dalla normativa tributaria, avente natura imperativa, la cui violazione determina le gravi sanzioni previste in materia (art. 53 t.u. in materia di imposte di successioni e donazioni). Giova evidenziare che la presentazione della denuncia di successione (o della c.d. dichiarazione negativa di cui all'art. 28 del suddetto t.u.) costituisce una condizione senza la quale si può legittimamente opporre il mancato pagamento nei confronti del creditore, anche qualora fosse legittimato a esigere la liquidazione dell'intera somma sul conto corrente.
- Nel caso in esame, come rappresentato alla controparte in sede di risposta al reclamo, la pratica di successione per il de cuius O.M. risulta definita in data 11/07/2024, con autorizzazione a liquidare gli aventi diritto.
- Per quanto concerne la richiesta di scorporo della quota spettante alla parte ricorrente, si specifica, in ogni caso, che in seguito all'espletamento della pratica di successione, la liquidazione separata della quota di spettanza è ammessa solo con quietanza congiunta di tutti gli eredi/aventi diritto, i quali devono intervenire simultaneamente, in proprio o a mezzo di procuratore. In assenza della quietanza congiunta, lo scorporo della quota potrà avvenire solo in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. I crediti del de cuius, infatti, non si dividono automaticamente fra gli eredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria per cui, il rimborso a saldo dei crediti intestati o cointestati a persona defunta può essere eseguito esclusivamente con quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto.
- L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Nella presente vicenda i ricorrenti in qualità di coeredi del defunto O.M., che al momento del decesso era titolare di una serie di rapporti con il convenuto, lamentano il rifiuto dell'intermediario di pagare la quota di loro spettanza e chiedono pertanto di ottenere detta quota in sede disgiunta, senza la chiamata

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

in causa simultanea degli altri coeredi e indipendentemente dalle eventuali richieste formulate da questi ultimi, precisando che la liquidazione deve essere delegata a un ufficio dell'intermediario sito nella provincia di Prato.

Il Collegio rileva innanzi tutto che O.M. risultava essere al momento del decesso titolare dei seguenti rapporti, così individuati dagli stessi ricorrenti:

- libretto di risparmio n. ***308, con saldo di € 115.424,61;
- libretto di risparmio n. ***375, con saldo di € 7.858,95;
- conto corrente n. ***260, con saldo di € 389,14;
- buono postale n. ***680 di € 10.000 emesso il 23/11/2012;
- buono postale n. ***614 di € 25.000 emesso il 10/02/2020;
- buono postale n. ***682 di € 5.000 emesso il 23/02/2020;
- buono postale n. ***681 di € 10.000 emesso il 23/02/2012;
- buono postale di € 20.021.

La titolarità dei rapporti di cui sopra non è contestata dall'intermediario, né è controversa la qualità di coeredi dei ricorrenti, in quali hanno versato in atti due dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative a detta qualità. L'intermediario, peraltro, in sede di controdeduzioni, riconosce che la pratica di successione oggetto di controversia risulta definita in data 11/07/2024, con autorizzazione a liquidare gli aventi diritto. Tuttavia, il convenuto oppone alla richiesta dei ricorrenti la necessità della quietanza congiunta di tutti i coeredi: questo veniva rappresentato ai ricorrenti già al momento del riscontro al reclamo.

L'intermediario giustifica il proprio rifiuto di liquidare le quote dei ricorrente affermando che la quietanza congiunta risulta necessaria in quanto i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte dell'asse ereditario.

Riguardo a tale argomentazione, il Collegio rileva in primo luogo che, secondo il Collegio di coordinamento, "Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente". (Collegio di Coordinamento, n. 27252/2018).

Inoltre, in decisioni successive alla citata pronuncia del Collegio di Coordinamento, i Collegi hanno ritenuto legittimo il rifiuto dell'intermediario a procedere allo svincolo dei fondi solo in caso di opposizione manifestata da uno dei coeredi, quando ciò sia oggetto di specifica previsione contrattuale. Inoltre, è stato precisato che, se non vi è opposizione o contrasto tra i coeredi, l'intermediario è tenuto a rimborsare all'erede che ne faccia richiesta la rispettiva quota, senza che possa opporre la necessità di una specifica quietanza sottoscritta da tutti gli eredi.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per tutto quanto sopra esposto, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e riconosce sia il diritto dei ricorrenti ad ottenere dall'intermediario la liquidazione della quota di propria spettanza riferita ai rapporti di cui era titolare il de cuius O.M. secondo le quote di legittima indicate nelle dichiarazioni di atto di notorietà, in sede disgiunta, sia il diritto ad ottenere la liquidazione presso un ufficio della provincia di Prato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE